

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX LEGGE N. 3/2012

La signora **Loredana Riedi**, nata a Montebelluna (TV), il 5/10/65, residente in Altivole (TV), via Loreggia, n. 9, C.F. RDILDN65R45F443B, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'istanza di nomina OCC del 13/03/17, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it

premessato che

- con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 13/03/17, la ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, c. 9, L. 3/2012;
- con provvedimento n. 1411/2017 R.G. V.G., datato 14/03/17, il Tribunale ha nominato OCC il dott. Giovanni Orso (doc. 1);

tanto premesso

la ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di piano del consumatore e, in subordine, un accordo con i creditori, ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, la ricorrente non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, la ricorrente non è soggetta, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

La ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, per aver contratto, tra l'altro, debiti - sia per il mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto della casa di abitazione, che altri per aver prestato garanzia a favore di terzi - ai quali non è più in grado di far fronte.

Come meglio dettagliato *infra*, i debiti accumulati ammontano a euro 530.000,00

circa.

La ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo proprietaria dell'immobile sito in Altivole (TV), via Loreggia, n. 9. La medesima ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, che hanno sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, la ricorrente è sovraindebitata ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Essendo il debito accumulato di natura privata, la procedura che intende proporre è quella del piano del consumatore.

Come accennato, la signora Riedi è debitrice per aver contratto debiti per l'acquisto della casa di abitazione e per aver prestato garanzia a favore di terzi.

Posto che il mutuo per l'acquisto della casa è pacificamente un debito di natura privata, resta da valutare il debito di garanzia.

La ricorrente ha rilasciato fideiussioni personali nell'interesse del marito a garanzia delle banche che assistevano il marito nella propria attività imprenditoriale.

Si tratta di garanzie che la signora Riedi ha concesso a titolo di affetto, per il legame di parentela con il soggetto garantito.

La stessa non si è mai ingerita, a nessun titolo, nella attività imprenditoriale del marito nella quale non aveva alcun ruolo e non ha mai prestato la propria attività, né svolto alcuna mansione: all'epoca dello svolgimento della attività del marito, ora cessata a causa della sopravvenuta malattia del marito stesso (purtroppo deceduto nello scorso mese di luglio 2017), la ricorrente era casalinga, avendo poi trovato un impiego in qualità di lavoratore subordinato, grazie al quale si è assunta l'onere di mantenere la famiglia.

Nel caso di specie, secondo una tesi tradizionale, ricorrerebbe la figura dell'imprenditore cd. di riflesso o di rimbalzo ossia quel soggetto che ha prestato garanzia per la vicinanza al soggetto garantito e che si ritroverebbe, suo malgrado, imprenditore, pur non avendo mai svolto attività imprenditoriale solo perchè il garantito riveste detta qualità.

Per diverso tempo, dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, manifestato la tendenza ad estendere la qualità di imprenditore anche alla persona fisica che presta fideiussione per un imprenditore, valorizzando il rapporto di accessorietà che lega le due partite di debito, principale e di garanzia.

Questo più risalente indirizzo si sta modificando e i più recenti orientamenti sono, invece, di opposto avviso: si ritiene che debba prevalere la soggettività del garante, con l'effetto che, se la fideiussione è rilasciata da un privato, il debito di garanzia non muta natura e rimane privato, pur se il debito garantito è un debito aziendale.

L'ABF per prima ha cambiato totalmente opinione, dando preferenza alla tutela del fideiussore: se il fideiussore è un consumatore che solo per una ragione affettiva concede garanzia allora gli deve essere riconosciuto lo *status* di consumatore, senza che possa trasformarsi il debito da privato ad aziendale. Sul punto si registra ABF coll. ord. Roma 26/07/13 n. 4109; Collegio di Napoli, decisione n. 2698/15; ABF coll. coord 8/06/16 n. 5368.

Anche la giurisprudenza italiana e europea hanno, da ultimo, accolto tale nuova linea di pensiero. In tal senso: Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869; Trib. Milano, ord. 4 aprile 2016; Corte di Giustizia, 14 settembre 2016, causa C-534/2015; Corte di Giustizia, 19 novembre 2015, causa C-74/2015.

Dunque, se non sempre il fideiussore è imprenditore di rimbalzo e non lo è quando non ha alcun ruolo e mansione nella attività dell'imprenditore garantito, avendo concesso la garanzia solo per ragioni affettive, ne deriva che il debito del fideiussore rimane di natura privata e, dunque, il fideiussore in tal caso è, e rimane, consumatore. La signora Riedi è, pertanto, certamente un fideiussore / consumatore.

Solo in via subordinata, nel non ritenuto caso in cui non fosse accolta la tesi sopra esposta, la procedura che si intende proporre è l'accordo con i creditori.

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui la ricorrente è venuta a trovarsi è dovuta ad impegni finanziari assunti e non onorati a causa della situazione familiare.

Il bilancio familiare era organizzato in funzione del lavoro del marito della ricorrente e dei lavori occasionali della ricorrente stessa.

Il marito era titolare di una attività imprenditoriale, che, purtroppo, ha patito gli effetti negativi della crisi finanziaria del 2008.

A seguito della perdita dei clienti più importanti, l'attività è stata chiusa e questo ha determinato un grave contraccolpo sul reddito della famiglia.

Il marito si è, poi, anche ammalato e, come accennato, è recentemente mancato (doc. 2).

A seguito della perdita del sostegno economico del marito e tanto più dopo la sua malattia, la ricorrente si è trovata da sola a reggere le sorti della famiglia, sia facendo fronte alle necessità di mantenimento, sia prestando assistenza al marito

malato e crescendo i figli.

Per far fronte alle diverse necessità, la ricorrente ha immediatamente cercato una fonte di reddito sicura e maggiore e ha così trovato una occupazione stabile in qualità di dipendente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dal 2009 lavora, infatti, presso la Cadore s.r.l..

Va evidenziato che, all'epoca dell'assunzione del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa - l'impegno più rilevante che veniva assunto nel 2007 e prevedeva una rata mensile di euro 634,63 -, la ricorrente era titolare di un reddito mensile congruo, essendo all'epoca sostenuta dal marito, il cui reddito era destinato a coprire tutte le necessità della famiglia. Oltretutto, il marito aveva anche garantito personalmente l'operazione di finanziamento della moglie, ciò che ulteriormente conferma la capacità della ricorrente di onorare il debito verso la banca.

Per tale motivo si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza, avendo la debitrice assunto il debito quando le condizioni reddituali sue personali e della famiglia lo consentivano.

Attualmente la signora Riedi è occupata in virtù del contratto di lavoro a tempo indeterminato sopra citato, avendo sì dunque una entrata regolare, ma essendo questa appena sufficiente al proprio sostentamento e a quello della famiglia.

LA PROPOSTA DI PIANO / ACCORDO

Per soddisfare i creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, la ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il proprio bene immobile e gli arredi e dunque tutto il proprio patrimonio (doc. 3).

Infatti, il piano è incentrato essenzialmente sulla vendita dell'immobile di Altivole (TV), via Loreggia, n. 9.

Come detto, l'immobile è oggetto di esecuzione, essendo pendente avanti al Tribunale di Treviso l'esecuzione immobiliare n. 179/2009 R.G..

La procedura ha registrato numerosi esperimenti e anche il sesto esperimento - tenutosi il giorno 21/03/17 con prezzo base euro 23.000,00 e offerta minima euro 17.250,00 - è andata deserta.

La prossima asta è fissata per il giorno 19/09/17 con prezzo base euro 14.500,00 e offerta minima euro 10.875,00 (doc. 4).

Per detto immobile è stata raccolta una proposta irrevocabile di acquisto per il prezzo di euro 20.000,00, di cui euro 2.000,00 per gli arredi.

A supporto, si allega la proposta di acquisto formulata dall'interessato (doc. 5).

Si tratta di proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta il 31/01/17 dalla signora Barrichello Arianna, figlia della ricorrente, ferma fino al 31/12/17, condizionata all'omologa della procedura.

La congruità del prezzo offerto è confermata dal prezzo di vendita alla prossima asta del 19/09/17.

Se sarà accettata, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte di un incasso di euro 20.000,00 previsto nel caso della ipotizzata vendita a trattativa privata, potrebbero, invece, contare, in caso vendita all'asta in sede di esecuzione forzata, su un prezzo verosimilmente inferiore, oltre a correre ulteriormente il rischio di invenduto.

Dunque, la proposta allegata consente un maggior incasso a favore della procedura, oltre alla certezza del risultato.

Frattanto, la possibilità concreta di definire la vendita sulla base della proposta agli atti è subordinata alla condizione che, in sede di ammissione, il Giudice Delegato disponga la sospensione dell'esecuzione in corso ex art. 12 bis, c. 2, l. cit..

In merito alle modalità di esecuzione dell'accordo, con la presente domanda la ricorrente intende valorizzare la predetta proposta come elemento chiave del piano, dandone adeguata informazione ai creditori e, solo in subordine, ipotizzare il ricorso ad eventuali procedure competitive, che, peraltro, sarebbero meno utili per i creditori. In caso di nomina del liquidatore, tenuto conto delle circostanze si chiede che sia nominato lo stesso OCC anche al fine di contenere i costi di procedura.

Sulla legittimità della vendita a trattativa privata

La legittimità della vendita a trattativa privata, nell'ambito di una esecuzione "privatizzata" del piano una volta omologato è rinvenibile considerando, innanzitutto, che la procedura di piano del consumatore, secondo la attuale disciplina di cui alla l. 3/2012, non prevede il ricorso alla procedura competitiva.

Inoltre, si devono considerare i seguenti ulteriori profili:

a) congruità del prezzo offerto

A fronte di una stima del valore dell'immobile imparziale e pubblica, quale è la valutazione individuata dai meccanismi d'asta, che hanno portato a determinare il valore di riferimento per il prossimo esperimento nel prezzo minimo di euro 10.875,00, **il prezzo offerto di euro 18.000,00 è certamente congruo.**

b) convenienza del prezzo offerto

Si deve evidenziare e sottolineare che il prezzo offerto è molto più alto dell'offerta minima prevista alla prossima asta. L'acquirente, ben consapevole di questa

situazione, ha inteso mettere in gioco una somma più alta di quella che potrebbe investire in occasione di una procedura competitiva, proprio per acquistare l'immobile in modo sicuro. Con la precisazione che la maggior somma offerta è talmente più alta del prezzo minimo su cui potrebbe scattare la gara al prossimo esperimento da coprire eventuali rilanci, che peraltro nella pratica sono eventualità sporadica e le rare volte in cui avvengono si arrestano al primo o secondo rilancio.

Non senza da ultimo aggiungere che la proposta in questione consente di apprezzare la evidente convenienza della procedura di accordo anche rispetto alla liquidazione.

Atteso dunque che la ipotizzata vendita a trattativa privata, mediante accettazione post omologa della proposta irrevocabile in questione, è conveniente e comunque non pregiudica i creditori e non contrasta con nessun divieto imperativo, deve ritenersi ammissibile.

A completare le fonti di copertura del fabbisogno, va evidenziato l'importo di euro 2.000,00 per i creditori chirografari.

Da ultimo, si segnala per completezza che il reddito della signora Riedi è costituito da redditi da lavoro dipendente, che per quanto detto sono appena sufficienti ad assicurare al debitore e famiglia il sostentamento e che per tale ragione non vengono utilizzati ai fini del piano (docc. 6/8).

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili alla ricorrente.

L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (doc. 9).

Con le fonti disponibili, la proposta che la ricorrente intende formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, dei professionisti che hanno assistito il ricorrente e delle spese di esecuzione sostenute dal creditore ipotecario;
- il pagamento del 5,49% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento del 0,19% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (doc. 10).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione del piano.

Sulla convenienza della proposta giova sottolineare che solo in caso di omologa i creditori beneficeranno sia della proposta di acquisto dell'immobile di euro 20.000,00 in termini di certezza della vendita e maggior incasso da essa assicurata rispetto ai

prevedibili esiti in asta.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione allegata (doc. 11).

Per completezza si dà atto che la ricorrente non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni e si producono gli ulteriori documenti (docc. 12/13).

tanto premesso

CHIEDE

che sia aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, c. 2, l. 3/2012 la sospensione di tutte le esecuzioni alla medesima riferibili e, in particolare, della esecuzione immobiliare n. 179/2009 R.G., il cui prossimo esperimento è fissato per il giorno 19/09/17.

Chiede, infine, che sia revocata / annullata la cessione del quinto a favore di Pitagora spa, essendo lo stipendio della ricorrente necessario, per i motivi esposti in ricorso, ai fabbisogni della famiglia.

In via subordinata, in caso di inammissibilità del piano del consumatore chiede che sia aperta la procedura di accordo.

Si producono:

- 1) nomina OCC;
- 2) certificato di morte Barrichello Flavio;
- 3) elenco beni di proprietà;
- 4) avviso di vendita 19/09/17;
- 5) proposta irrevocabile di acquisto;
- 6) dich. redditi 2014, 15, 16;
- 7) stato di famiglia;
- 8) elenco spese di sostentamento;
- 9) elenco creditori;
- 10) progetto di riparto;
- 11) relazione attestazione OCC;
- 12) carichi pendenti ag. Entrate;
- 13) certificato Casellario giudiziale.

Treviso, 1/09/17

Avv. Massimo Cruciat

